

OGGETTO: DECRETO LEGGE n. 137 del 28 Ottobre 2020, “Decreto Ristori” – Misure a sostegno del lavoro

Il Decreto Ristori è stato pubblicato in G.U. - D.L. 28/10/2020 n. 137, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha l'obiettivo ri-finanziare ed ampliare alcune delle risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.

Di seguito riportiamo una sintesi delle nuove misure.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (articolo 12)

Il Decreto Ristori prevede **ulteriori 6 settimane** di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid, **utilizzabili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2020**, con la condizione che le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il pacchetto del DL Agosto.

• I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Agosto, collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove settimane e dunque sono, di fatto, persi.

• **Per le 6 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile, a seconda del raffronto tra fatturato aziendale del 1 semestre 2020 e del 1 semestre 2019, pari a:**

- 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% ;
- *nessun contributo* addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 01/01/2019 e ai datori appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni introdotte dal DPCM del 24/10/2020.

Ai fini dell'accesso il datore deve presentare all'INPS la domanda di concessione nel quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione si applica la maggior aliquota del contributo addizionale. L'Inps e l'Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all'INPS a pena decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.**

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello SR41) **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, **entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.**

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Articolo 12)

Il Decreto Ristori proroga al 31/01/2021 (precedentemente 31/12/2020) il divieto di porre in essere licenziamenti collettivi e individuali e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il divieto inoltre non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi;
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
- cambio di appalto nel caso di riassunzione dei dipendenti da parte dell'impresa subentrante avvenuta in forza di legge, per previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di previsione del contratto di appalto;

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell'anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale Covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (articolo 12)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che **non** richiedono le nuove 6 settimane di trattamenti covid e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, è riconosciuto uno **sgravio contributivo per 4 settimane** (oltre ai 4 mesi previsti dal DL Agosto) da utilizzare entro il 31 gennaio 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di giugno 2020. L'importo dello sgravio deve essere riparametrato ed applicato su base mensile.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Si ricorda che l'effettivo beneficio di tale agevolazione, in quanto qualificata "aiuto di Stato" è subordinato alla preventiva accettazione da parte della Commissione Europea.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (articolo 13)

I datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato ed appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono quale attività prevalente una di quelle previste dai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto in commento, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la **competenza del mese di novembre 2020.**

In particolare, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Elenco dei codici Ateco riportati nell'allegato 1:

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%

Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%

Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE

NUOVA INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (Articolo 15)

Viene nuovamente erogata l'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro prevista dal DL Agosto alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori autonomi occasionali
- incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall'INPS, previa domanda da presentare entro il 30 di novembre, non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione,

Studio Rag. Alessandro Cucchini